**CONVENZIONE**

**ex art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381**

tra

**il COMUNE DI MATELICA**

**rappresentato dal dott. CORFEO GIUSEPPE**, nato a Torre Annunziata (NA) il 08/07/1975, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’ente di appartenenza Comune di Matelica (MC) con sede provvisoria in Via Spontini n. 4 – 62024 MATELICA (MC), c.f./p.iva 00033120437, Codice ISTAT: 02443, giusto Decreto Sindacale n. 77/2019, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**e**

la **COOPERATIVA SOCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( tipo B)**

rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome e per conto della COOPERATIVA SOCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( tipo B) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, c.f./p.iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale ;

**Premessa.**

**Il comune di Matelica, gestisce direttamente il servizio di nettezza urbana, relativamente allo spazzamento stradale ed attività e servizi accessorie.**

Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. XX del XXXXXX, avente oggetto: **“FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” PER L’AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN’ ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L’ APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED SERVIZI ACCESSORI” e successivi atti della procedura di scelta del contraente veniva individuata la COOPERATIVA SOCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tipo B)**

Alla medesima COOPERATIVA SOCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tipo B) verrà principalmente affidato il SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STADALE, oltre attività e servizi accessori connessi.

E’ stato sentito formalmente ed informalmente sia il COSMARI che l’A.T.A., circa la possibilità dei comuni di affidare o proseguire tali servizi tramite una cooperativa, SPAZZAMENTO STRADALE, SFALCIO, PULIZIA CADITOIE e ALTRI ) oltre la data del 25/02/2018 e comunque fino a tutto l'anno 2020 nelle more del suddetta assunzione in regime di privativa;

**L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed opportuno alla stipulazione di una convenzione-quadro con una cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, alla quale affidare immediatamente l’appalto di una aliquota del servizio di Nettezza Urbana, comprendente principalmente lo SPAZZAMENTO STRADALE, oltre ad altre incombenze accessorie;**

L'Amministrazione Comunale, attraverso indirizzo informale degli assessorati competenti, ha espresso la volontà di procedere all’affidamento di alcuni servizi e attività, tra cui quelli in questione, alle cooperative sociali di tipo B, al fine di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Si richiama il **PARERE ANAC \_ AG 39/2015/AP** – convenzione per l’acquisto di beni e servizi - affidamento a cooperative sociali di tipo b) ai sensi della l. 328/1991 dal quale si evince:

* ***che l’art. 5 stabilisce, al comma 1, che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza» (tale ultimo periodo è stato introdotto dall’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»).***
* ***quindi che ai sensi dell’art. 5 della l. 381/1991, sopra riportato, dunque gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b), finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 163/2006, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1.***
* ***e che, La deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, contemplata nella disposizione in esame, va comunque letta alla luce dell’ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla l. 190/2014), il quale – come in precedenza sottolineato - dispone che ai fini dell’affidamento delle convenzioni in parola, deve essere svolta una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, richiamati dalla norma.***

***Si fa poi riferimento , in particolare, alle considerazioni espresse sul tema nella determinazione n. 3 del 1° agosto 2012 recante «Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991», con la quale sono state fornite indicazioni operative in ordine all’affidamento delle convenzioni di cui alla l. 318/1991 alle cooperative di tipo b). In tale pronuncia è stato evidenziato, in primo luogo, che possono stipulare le convenzioni ex art. 5 della l. 381/1991 tutti gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica. Soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo, per contro, sono esclusivamente le cd. cooperative sociali di tipo “B”, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera b) (sopra riportato). Tali cooperative, per l’applicazione della disciplina in esame, devono avere in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non), costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall’art. 4 della stessa legge. Possono stipulare le convenzioni anche consorzi di cooperative sociali (art. 8), purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.***

***Con riferimento all’oggetto delle convenzioni in esame, l’art. 5, comma 1, della l. 389/1991 (sopra riportato), stabilisce che le stesse possono essere stipulate per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo sia inferiore alle soglie comunitarie e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.***

*L’ANAC ha chiarito a tal riguardo che le forniture di beni e servizi, oggetto della convenzione, rientrano nella più generale fattispecie di contratto di appalto, tuttavia, l’oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle procedure ordinarie dettate dal Codice per gli appalti sotto soglia.*

**Ancora l’ANAC chiarisce quanto segue:**

*L’art. 5 trova applicazione in caso di fornitura di beni e servizi, conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio (art. 1, comma 1, legge n. 381/1991), l’oggetto della convenzione non può essere costituito dall’esecuzione di lavori pubblici né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’utilizzo dello strumento convenzionale è, quindi, ammesso per la fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa. Occorre tuttavia precisare che l’attività delle cooperative di tipo B può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell’ambito di specifici appalti, nel caso in cui il servizio all’utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.*

*Infine, in ordine alle modalità di affidamento delle convenzioni in parola, nella determinazione sopra indicata, è stato chiarito che alla stipula si addiviene nel rispetto delle legislazioni regionali applicabili, le quali devono essere, tuttavia, coerenti con la legislazione nazionale.*

*A tal riguardo l’Autorità ha sottolineato che l’utilizzo dello strumento convenzionale non può tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l’utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.*

*E’ stato quindi suggerito alle amministrazioni pubbliche che nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi (a prescindere dall’avvenuta adozione del programma facoltativo di cui all’art. 271 del Regolamento), siano individuate le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della l. 381/1991.*

**Con la pronuncia sopra illustrata**, *è stato quindi sottolineato che ai fini dell’affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b), le stazioni appaltanti devono ricorrere ad un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione previste nel Codice.*

*Da quanto sopra, appare evidente che l’orientamento espresso dall’Autorità nella determinazione n. 3/2012, deve ritenersi pienamente conforme alle disposizioni attualmente in vigore in tema di affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo b) ai sensi dell’art. 5, l. 328/1991, il quale contempla – come visto – il previo esperimento di procedure di selezione, idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.*

**L’ANAC ritiene** *che la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici contemplata nell’art. 5, comma 1, l. 381/1991 deve intendersi circoscritta – secondo quanto chiarito nella predetta determinazione n. 3/2012 – alle sole procedure di aggiudicazione previste nel Codice e che ai fini dell’affidamento delle convenzioni di cui al citato art. 5, la stazione appaltante debba procedere al previo esperimento di una procedura selettiva, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, così come prescritto dalla disciplina di settore.*

**Tanto premesso,**

**si conviene stipula quanto segue:**

**OGGETTO e SCOPO**

L’oggetto della presente convenzione è la possibilità di gestire principalmente il servizio comunale di SPAZZAMENTO STRADALE, oltre a altre attività e servizi accessori e connessi alla nettezza urbana ( isola ecologica, recupero ingombranti, piccoli lavori di manutenzione, mantenimento del verde pubblico, piccole operazioni cimiteriali, guardianie e commissioni varie) attraversamento l’attività della cooperativa.

Con la presente convenzione si vogliono perseguire, anche obiettivi, con peculiare finalità di carattere sociale, consistenti nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati sotto il coordinamento e la segnalazione dei servizi sociali comunali.

Lo scopo della presente convenzione è quello del conciliare l’esigenza strumentale dell’ente di poter affidare aliquote di servizi comunali, come sopra descritti, alla cooperativa sociale che opererà nel rispetto delle perseguimento dei propri scopi sociali e statutari, che ben si allineano con il perseguimento degli interessi pubblici, come gestiti dagli uffici e servizi comunali ed in particolare dai servizi sociali.-

**DURATA**

La presente convenzione avrà durata biennale dalla data di stipula e con scadenza il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.-

Eventuali proroghe e rinnovi possono seguire solo nei casi espressamente previsti dalla legge.-

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MATELICA**

***Obblighi***

Il comune convenzionante si impegna a valutare positivamente l’affidamento di piccole commesse o appalti relativamente ad aliquote di servizi comunali di spazzamento, nettezza urbana, piccoli lavori di manutenzione, mantenimento del verde pubblico, piccole operazioni cimiteriali, guardianie e commissioni varie. Per tali affidamenti saranno predisposti capitolati speciali e fogli di “patti e condizioni”, da sottoporre alla cooperativa convenzionata, che formulerà la sua migliore offerta.

In via principale il comune convenzionate assume impegno di corrispondere i corrispettivi pattuiti per le attività e servizi affidati, oltre agli oneri di legge, se ed in quanto a carico del committente/stazione appaltante

Il comune assume , inoltre impegno,

- di valutare eventuali esigenze di affidamento di appalto di attività connesse all’oggetto e scopi della presente convenzione;

- di effettuare un attività di coordinamento, monitoraggio attraverso i Servizi Sociali, per l’inserimento di soggetti svantaggiati nelle attività affidate alla cooperativa

Inoltre il comune convenzionante si impegna a sostenere e promuovere le attività sociali della cooperativa, per il conseguimento di “borse lavoro”, ovvero partenariato per progetti con finalità sociali che comportano inserimento lavorativo, ovvero altri strumenti di sostegno sociale.-

***Diritti***

Il comune potrà recedere dagli impegni, senza indennizzo, in caso di attivazione del “regime di privativa” ex comma 10 dell'art. 3 del contratto di servizio tra ATA e COSMARI sottoscritto in data 25/02/2014, che prevede che i servizi "accessori o opzionali" ( tra cui anche lo spazzamento stradale) a far data dal 25/02/2018 devono essere obbligatoriamente assunti dal COSMARI .

**PARTECIPAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE OPERA ONLUS**

***Obblighi***

E’ posto a carico della Cooperativa il rispetto dei capitolati e fogli di “patti e condizioni” disposti dal Comune.-

La Cooperativa dovrà munirsi delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per l’esercizio delle attività richieste, ovvero per la somministrazione, erogazione e gestione dei servizi.-

La cooperativa dovrà garantire il Comune di Matelica contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, del personale addetto allo svolgimento dei servizi, e sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti.

La Cooperativa assumerà l’onere a suo carico il rispetto alle obbligazioni di retribuzione, previdenza ed assistenza del personale dalla stessa impiegato, sollevando l’A.C. da ogni responsabilità in merito.

La Cooperativa si obbliga al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro a favore del personale dalla stessa incaricato, sollevando l’A.C. da ogni responsabilità in merito.-

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

***Diritti***

La cooperativa dovrà essere interpellata, prioritariamente da parte del Comune, per l’affidamento dei attività , ovvero servizi, ovvero aliquote di servizi come indicati nell’oggetto della presente convenzione.

Il Comune dovrà indicare , termini, patti , condizioni di svolgimento, condizioni economiche, ed altri elementi essenziali per il perfezionamento “per adesione” del contratto di appalto, a cui la cooperativa dovrà dare manifestazione di interesse ed adesione a condizioni più vantaggiose o più favorevoli economicamente, rispetto a quelle poste a base di spesa, da parte del comune.-

Successivamente alla proposta formulata alla cooperativa, in caso di non adesione della stessa, ovvero in caso di condizioni più vantaggiose o più favorevoli economicamente sui canali CONSIP , ovvero attraverso strumenti di ricerca del contraente secondo principi di diritto privato e/o pubblico, il comune potrà procedere ad affidamenti ad altri soggetti.

**RECESSO ANTICIPATO**

E’ facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione, sempre in forma scritta, con raccomandata A.R. con almeno 6 (sei) mesi di preavviso e con adeguata motivazione.-

**NORME FINALI**

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente accordo, si applicheranno i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Le controversie sorgenti dal presente accordo sono riservate alla giurisdizione del Tribunale Ordinario presso il foro di MACERATA.

Letto, confermato e sottoscritto.

***Luogo e data delle sottoscrizioni digitali.***

|  |  |
| --- | --- |
| **per il Comune di Matelica**Dott. Giuseppe CORFEO*(sottoscrizione digitale)* | **per la Coop. Sociale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tipo B)** Il Rapp.te Legale / PresidenteXXXXXXXXX*(sottoscrizione digitale)* |